

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNICI DEL LATTE

## ART. 1

E' costituita, con sede in Parma, l'Associazione Italiana dei Tecnici del Latte (A.I.Te.L.).

## SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

### ART. 2

L'Associazione, che non persegue fini di lucro, ha per oggetto:

- a) seguire e promuovere lo sviluppo dell'industria del latte in Italia;
- b) divulgare la conoscenza dell'importanza dell'industria del latte e delle sue applicazioni;
- c) intervenire, per quanto possibile, nella definizione di tutti i provvedimenti che tecnicamente interessano l'industria del latte e le sue applicazioni;
- d) prospettare agli organi competenti gli eventuali problemi relativi alla produzione, all'utilizzazione e alla trasformazione del latte;
- e) coordinare l'attività scientifica con quella industriale;
- f) portare a conoscenza dei soci i risultati ottenuti in Italia ed all'estero nel campo della produzione, dell'utilizzazione e della trasformazione del latte;
- g) stabilire e mantenere relazioni in campo scientifico e tecnico con analoghe istituzioni di altre Nazioni.

### ART. 3

Per raggiungere i suoi scopi l'Associazione si serve del proprio bollettino "Scienza e Tecnica Lattiero-Casearia", nonché di pubblicazioni, conferenze, convegni scientifici e tecnici, letture e riunioni periodiche, borse di studio e premi, gite istruttive, visite a stabilimenti e in generale di ogni mezzo reputato idoneo.

## DEI SOCI

### ART. 4

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci ordinari, persone ed Enti che, in Italia e all'estero, svolgono attività scientifica, tecnica o pratica ai fini della produzione, dell'utilizzazione e della trasformazione del latte, oppure, in ragione delle proprie funzioni. Gli Enti sono rappresentati, nei diritti e doveri associativi, da chi ne ha la delega.

### ART. 5

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di socio sostenitore, le persone fisiche od Enti che contribuiscono al sostegno e allo sviluppo dell'Associazione.

#### ART. 6

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di socio onorario le persone fisiche che, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, abbiano acquisito chiara fama o, comunque, si siano rese in particolar modo benemerite nel campo delle attività comunque rivolte ad una sempre migliore e più razionale produzione, utilizzazione e trasformazione del latte.

La qualifica di socio "honoris causa" è accordata a vita.

#### ART. 7

L'ammissione all'Associazione è deliberata, insindacabilmente, dal Consiglio Direttivo.

L'appartenenza dei soci all'Associazione è annuale (dal 1° gennaio al 31 dicembre). L'impegno sociale si intende prorogato di anno in anno se, tre mesi prima della scadenza del termine, il Socio non comunicò al Consiglio Direttivo, a mezzo raccomandata, la propria volontà di recedere.

#### ART. 8

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni presentate con lettera raccomandata, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art.7;
- b) per la perdita accertata e deliberata dal Consiglio Direttivo dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione all'Associazione;
- c) per morosità;
- d) per morte.

### DEGLI ORGANI SOCIALI

#### ART. 9

Organi dell'Associazione sono:

- 1 - L'Assemblea;
- 2 - Il Consiglio Direttivo;
- 3 - Il Presidente;
- 4 - Il/I Segretario/i.

### DELL' ASSEMBLEA

#### ART. 10

L'Assemblea è la riunione dei Soci. Essa è convocata almeno ogni tre anni dal Consiglio Direttivo, per udire una relazione sull'attività svolta dall'Associazione nel periodo precedente. La convocazione è effettuata o mediante lettera raccomandata o a mezzo pubblicazione sul bollettino dell'Associazione, almeno 30 giorni prima della data della riunione.

La convocazione dell'Assemblea potrà comunque essere richiesta in qualunque momento, mediante richiesta scritta e motivata al Presidente, da almeno un decimo dei Soci in regola col pagamento

delle quote associative.

#### ART. 11

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti la maggioranza dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate dai soci a maggioranza.

All'Assemblea, i soci possono farsi rappresentare per delega da altri soci.

Le deleghe, non più di una per socio, debbono essere conferite per iscritto.

#### ART. 12

L'elezione dei membri del Consiglio Direttivo deve avvenire per scrutinio segreto.

Per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo ogni socio potrà esprimere al massimo dieci nominativi.

L'elezione del Consiglio Direttivo sarà effettuata o in occasione dell'Assemblea o per mezzo di scheda inviata dalla Segreteria a tutti i soci e da questi restituita entro il termine massimo di giorni 30 dalla data del timbro postale della lettera di trasmissione della scheda inviata.

La votazione, sempre a maggioranza di voti, è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

In occasione della votazione, Il Presidente, per le operazioni di voto, nominerà una Commissione di scrutinio composta da due scrutatori ed un segretario.

La Commissione provvederà a tutte le operazioni relative alle elezioni, redigerà apposito verbale e ne comunicherà i risultati sul bollettino dell'Associazione.

### DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

#### ART. 13

Il Consiglio Direttivo è composto di 11 membri e resta in carica per un triennio.

#### ART. 14

Il Presidente dell'Associazione è nominato fra i componenti del Consiglio Direttivo.

#### ART. 15

Il Consiglio Direttivo elegge, tra i propri membri, uno o due Vice-Presidenti e un Consigliere tesoriere, nonché, tra i propri membri o fra i soci, uno o due Segretari (amministrativo e tecnico), ed il Direttore della Rivista. I soci chiamati a questo incarico sono sempre invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo, qualora non ne facciano già parte.

#### ART. 16

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o quando ciò sia richiesto da almeno tre membri del Consiglio stesso.

Le sedute del Consiglio in prima convocazione sono valide con la presenza di almeno sei componenti e le deliberazioni sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

#### ART. 17

Se un membro del Consiglio viene a cessare dalla carica prima dello scadere del triennio, esso viene automaticamente sostituito dal primo dei non eletti.

#### ART. 18

Al Consiglio Direttivo spettano tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione; segnatamente spetta al Consiglio deliberare:

- a) sull'attività tecnica e scientifica che ci si propone di svolgere;
- b) sull'ammissione, recesso ed esclusione dei soci;
- c) sull'ammontare minimo della quota annua di associazione dei soci ordinari e sulle contribuzioni dei soci sostenitori;
- d) sull'ordinamento generale dell'Associazione nell'ambito del presente Statuto;
- e) sull'assunzione, licenziamento e retribuzione del personale, ivi compreso i Segretari;
- f) sulle funzioni dei Segretari;
- g) sull'impiego dei fondi sociali;
- h) sul conto consuntivo dell'Associazione;
- i) sulla convocazione dell'Assemblea e dei convegni;
- l) su qualsiasi altro argomento amministrativo o scientifico che riguardi l'Associazione.

#### DEL PRESIDENTE DEI VICE PRESIDENTI, DEI CONSIGLIERI E DEL CONSIGLIERE TESORIERE

#### ART. 19

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, ne dirige l'amministrazione, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, presiede i Congressi ed i Convegni e firma tutti gli atti che impegnano finanziariamente l'Associazione.

#### ART. 20

In caso di assenza o di impedimento o di specifica delega del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

#### ART. 21

In casi di urgenza o di opportunità, il Presidente può provvedere direttamente anche su materie che il presente Statuto riserva alla

competenza del Consiglio Direttivo, salvo però la ratifica di questo nella sua prima riunione.

#### ART. 22

Nessun compenso è dovuto al Presidente e agli altri membri del Consiglio Direttivo in dipendenza delle loro funzioni, salvo il rimborso delle spese eventuali.

#### ART. 23

Il Presidente, i Vicepresidenti e gli altri membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

#### ART. 24

Il Consiglio nomina al suo interno un Consigliere Tesoriere che vigila sull'andamento della gestione economica dell'Associazione e ne riferisce ai membri con relazione sul bilancio consuntivo, in occasione della prima riunione annuale del Consiglio.

### DEL SEGRETARIO

#### ART. 25

Il/I Segretario/i, nominato/i fra i soci anche se non consigliere, dura in carica tre anni.

Collabora con il Presidente nell'attuazione e nell'organizzazione delle attività; partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; raccoglie e verifica le richieste di ammissione; custodisce i documenti dell'Associazione. Inoltre, collabora col Direttore del bollettino dell'Associazione nella stesura dello stesso e mantiene i rapporti con i soci.

I verbali del Consiglio direttivo e dell'Assemblea sono redatti dal Segretario tecnico o dal Segretario amministrativo.

La distribuzione dei compiti tra i segretari è definita dal Presidente dell'Associazione.

#### ART. 26

Al Segretario sono riconosciute le spese sostenute nell'ambito dello svolgimento del proprio incarico.

### QUOTE ASSOCIATIVE

#### ART. 27

Per le spese di gestione dell'Associazione, i soci ordinari e sostenitori verseranno le quote associative annue determinate dal Consiglio Direttivo.

#### ART. 28

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dall'ammontare delle quote associative dei soci ordinari;

- dall'ammontare delle contribuzioni dei soci sostenitori;
- da eventuali introiti per contributi, lasciti, donazioni, liberalità e per qualsiasi altro titolo.

I contributi e le quote associative, unitamente agli eventuali avanzi delle gestioni annuali e ad altri lasciti, devoluzioni ed erogazioni, costituiscono il Fondo comune dell'Associazione.

## ESERCIZIO E RENDICONTO

### ART. 29

L'esercizio dell'Associazione coincide con l'anno solare.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consigliere Tesoriere deve redigere il rendiconto annuale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.

## DELLO SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DELLE MODIFICHE ALLO STATUTO

### ART. 30

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa intervenuto, l'Assemblea nomina un liquidatore, determinandone i poteri e deliberando in ordine alla devoluzione del Fondo comune.

In caso di modifiche statutarie, ai soci dissenzienti è consentito il diritto di recesso, con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Eventuali modifiche da apportare al presente Statuto e lo scioglimento dell'Associazione sono deliberati dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi +1 dei soci intervenuti ed in regola con il pagamento dei contributi.

## RINVIO

### ART.31

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si rinvia agli artt. dal 36 al 42 del codice civile e successive modifiche.